

Delibera n. 110/2025

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'aeroporto “Marco Polo” di Venezia - periodo tariffario 2024-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L’Autorità, nella sua riunione del 10 luglio 2025

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), ed in particolare l’articolo 19, paragrafo 2;
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione), 9 (Attività di vigilanza) e 30 (Disposizioni sull’entrata in vigore con riferimento ai Contratti di programma ex articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009) del Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *“Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all’entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTE** la nota pervenuta da S.A.V.E. S.p.A. (di seguito: SAVE), del 27 settembre 2021 (prot. ART 14914/2021), successivamente rettificata parzialmente con nota del 28 settembre 2021 (prot. ART 14994/2021), relativa all’istanza di proroga, ai sensi della citata delibera n. 68/2021, delle tariffe in vigore per l’anno 2021 anche per l’anno 2022, e la nota di riscontro del 15 dicembre 2021 (prot. 19983/2021), con la quale tale istanza è stata accolta;

- VISTE** la nota pervenuta da SAVE, del 30 settembre 2022 (prot. ART 20308/2022), relativa all'istanza di proroga, ai sensi della citata delibera n. 68/2021, delle tariffe in vigore per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, e la nota di riscontro del 22 dicembre 2022 (prot. 26842/2022), con la quale tale istanza è stata accolta;
- VISTE** la nota pervenuta da SAVE, del 14 settembre 2023 (prot. ART 44203/2023), e la nota di riscontro del 21 dicembre 2023 (prot. 82120/2023), con riguardo al mantenimento delle tariffe in vigore nel 2023 per il tempo strettamente necessario - nel corso del 2024 - ai fini della revisione dei diritti aeroportuali, fatto salvo eventuale conguaglio;
- VISTA** la nota del 22 aprile 2024 prot. ENAC 0057025-P (prot. ART 8117/2025 del 22 gennaio 2025), con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito: ENAC) ha comunicato al gestore il proprio parere preliminare sulla documentazione inerente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale e al Piano della qualità, esprimendo il nulla osta tecnico affinché il gestore potesse fare riferimento a tale documentazione in seno alla procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale per la revisione tariffaria relativa al quinquennio 2024-2028;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 150/2024 del 7 novembre 2024, recante *"Contratto di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2012 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e da SAVE S.p.A. per la gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Articolazione tariffaria anni 2017-2021. Avvio del procedimento volto alla valutazione degli eventuali provvedimenti da adottare in conseguenza degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2024 n. 2807"*, i cui esiti potranno comportare eventuali effetti economici anche in relazione al periodo tariffario 2024-2028, nonché le delibere n. 63/2025 del 16 aprile 2025 e n. 104/2025 del 25 giugno 2025, con le quali il termine di conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 150/2024 è stato prorogato, da ultimo, al 31 luglio 2025;
- VISTA** la nota del 20 dicembre 2024 (prot. ART 134508/2024), con cui l'ENAC ha trasmesso all'Autorità l'*"Accordo convenzionale per il recepimento delle disposizioni dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 per lo scalo di Venezia Tessera"*, sottoscritto il 17 dicembre 2024 tra l'ENAC e SAVE;
- VISTA** la delibera n. 47/2025 del 19 marzo 2025, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia – periodo tariffario 2024-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023"*, con la quale l'Autorità ha, tra l'altro, prescritto che il gestore, nell'ambito della consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali 2024-2028, garantisse dettagliata e completa informazione all'utenza in relazione agli effetti economici del tardivo avvio dell'indicata procedura;
- VISTA** la nota del 19 maggio 2025 (prot. ART 48158/2025), con cui SAVE ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità dei verbali delle audizioni degli utenti tenutesi il 22 aprile, 6 e 14 maggio 2025 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti

avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028, sulla quale è stata raggiunta un'intesa tra gestore ed utenti;

CONSIDERATO che, ai fini della verifica di conformità al Modello della proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 relativa all'aeroporto di Venezia, l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da SAVE, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione a SAVE, con nota del 19 giugno 2025 (prot. 56254/2025), di richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da SAVE con nota del 25 giugno 2025 (prot. ART 57490/2025);
- la trasmissione a SAVE, con nota del 30 giugno 2025 (prot. 58470/2025), di ulteriore richiesta di chiarimenti;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da SAVE con note del 7 e 8 luglio 2025 (rispettivamente prott. ART 60130/2025 e 60387/2025);

VISTA la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

RITENUTO che, al fine dell'acquisizione della definitiva attestazione di conformità relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 per l'aeroporto di Venezia, risulta necessario che SAVE provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata tenuto conto degli effetti dei correttivi che si rendono necessari, a seguito dell'istruttoria svolta, in applicazione delle seguenti misure del Modello:

- a) ai sensi della Misura 7.1.2 e ai sensi della Misura 9.1, punto 2, del Modello, i diritti aeroportuali devono tenere in considerazione, tra l'altro, il rispetto del principio di correlazione al costo;
- b) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a) del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;
- c) ai sensi della Misura 10.7.2, punti 1 e 4, del Modello, i costi regolatori stimati per oneri incrementali sono legati all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e/o regolamentari la cui manifestazione sia già prevedibile all'Anno ponte di ciascun periodo tariffario. I diritti sono inclusivi della componente tariffaria v relativa alle discontinuità di costo maturette nell'anno precedente. Non sono ammessi in tariffa come derivanti da discontinuità legislativa e/o regolamentare relativa alla componente tariffaria v, i maggiori oneri i cui effettisano già stati considerati nell'andamento inflattivo dei costi operativi dell'Anno base, come indicato dalla Misura 10.1.2 del Modello;
- d) ai sensi della Misura 7.1.1, punto 3, lettera a) del Modello, il documento relativo all'*"Elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti all'Anno base a fronte dei diritti e dei corrispettivi riscossi, soggetti a regolazione"* messo a disposizione dell'utenza dal gestore deve essere completo di tutte le informazioni utili per

l'utenza stessa;

- e) ai sensi della Misura 1, punto 3, del Modello, l'anno base, anche ai fini del computo del parametro ε , è l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile, sulla cui base il gestore aeroportuale sia in grado di predisporre i dati della Contabilità analitica certificata;
- f) ai sensi della Misura 10.11.2, punto 4, del Modello, gli indicatori selezionati, i pesi opportunamente associati a ciascuno di essi, nonché i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, sono definiti in funzione delle effettive esigenze di miglioramento dei servizi da erogare;
- g) ai sensi della Misura 10.11.4, punto 6, del Modello, nel caso di valori all'Anno base pari a zero, il primo valore obiettivo diverso da zero, come fissato *ex ante* nel corso del periodo tariffario, viene assunto come valore rilevato all'Anno base;
- h) ai sensi della Misura 10.6, punto 4, del Modello, qualora il gestore intenda rivolgere istanza all'Autorità al fine di ottenere misure incrementative del WACC per uno specifico investimento, lo stesso è tenuto a dimostrare che l'investimento medesimo soddisfi almeno le seguenti condizioni: a) presentare elevati fattori di rischio, anche in correlazione all'innovatività dei processi e dei servizi; b) non essere correlato ad obblighi di legge; c) rispondere a criteri di addizionalità rispetto agli interventi strettamente necessari per assicurare, in coerenza con le direttive ENAC, lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e adeguati livelli di sicurezza e di servizio;

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da SAVE, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 riguardante l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, presentata, a seguito della consultazione degli utenti, dalla Società S.A.V.E. S.p.A. e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato A), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) i volumi di traffico per l'annualità 2024 devono essere assunti pari ai valori consuntivati dal gestore in detta annualità;
 - b) i cespiti denominati: "PEOPLE MOVER", "LEONARDO GS/COMPRAVENDITA TERRENO DEL 18/07/2018", "CIRINO/INDAGINE TERRENI AREA CARBURANTI", e gli investimenti denominati "Riprotezioni RFI: Parcheggio P8 e P9 - Smaltimento cumuli", "Riprotezioni RFI: Parcheggio P8 e P9 – Opere", "Parcheggio Bus Turistici definitivo in Park P6" "Riorganizzazione Piazzali Handlers", "Riprotezioni RFI - Nuovo Polo Ecologico", "Fotovoltaico in Sedime (Edifici e Parcheggi) - P1", "Fotovoltaico in sedime (Edifici e Parcheggi) - DARSENA + MW + TERMINAL ", "Implementazione Fotovoltaico in Sedime –

Terminal", "Collegamento pedonale Stazione FS -Terminal", "Riprotezioni RFI - Area deposito AT e area a servizio GS"; "Riprotezione Biglietterie TPL"; "DHL - Opere Propedeutiche Il Stralcio"; "UPS - Riprotezione UPS e Dogana", devono essere allocati sulla base del principio di pertinenza;

- c) i costi incrementali relativi alle poste denominate:
 - c.1) "*CAPITALIZZAZIONE COSTI INTERNI - 2025K2026*", "*covid-19 a k21 e 22*", devono essere esclusi dal parametro tariffario v e devono essere computati a parametro tariffario k;
 - c.2) "*SAVE - CCNL / PDR / CIA - 2028 riferimento 2027*", devono essere esclusi dal parametro tariffario v;
 - d) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture all'Anno Base deve riportare in modo esplicito tutti i servizi e le infrastrutture rispetto all'accesso e utilizzo dei quali è prevista l'applicazione dei diritti e corrispettivi soggetti a regolazione da parte del gestore;
 - e) il Piano della Qualità deve considerare come anno base, ai fini del computo del parametro ε , quello corrispondente all'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile;
 - f) i valori obiettivo contenuti nel Piano della Qualità e assunti per il periodo tariffario, relativi agli indicatori denominati "*Efficienza sistemi di trasferimento passeggeri interni all'aeroporto (ascensori, tapis-roulant, scale mobili, people mover, ecc)*" e "*Affidabilità del sistema di movimentazione bagagli*", devono essere definiti con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sulla qualità del servizio da erogare, dovendosi, diversamente, escluderli dal computo del parametro ε ;
 - g) i valori obiettivo all'Anno base 2022 contenuti nel Piano della Tutela Ambientale relativi agli indicatori denominati "*Riutilizzo delle acque trattate da impianto di depurazione*" e "*Inserimento nei contratti con appaltatori, subappaltatori e fornitori, di clausole sulle prestazioni ambientali*" devono essere assunti pari ai corrispondenti valori obiettivo fissati *ex ante* per la prima annualità del periodo tariffario per cui tali valori siano diversi da zero;
 - h) la remunerazione del capitale investito netto deve essere calcolata scomputando il rendimento incrementale del WACC per l'investimento denominato "*12.2.1 forniture varie sistemi Informatici*".
2. si prescrive a SAVE di pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
3. si prescrive, inoltre, a SAVE di:
- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° agosto 2025, ed in via temporanea fino al 31 dicembre 2025, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 19 maggio 2025;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta tariffaria emendata, elaborata in ottemperanza
 - (i) al punto 1, per l'intero periodo tariffario, nonché
 - (ii) agli esiti delle attività di monitoraggio svolte ai sensi della Misura 8.2 del Modello, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° gennaio 2026, con validità estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;

- c) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale utile, condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, una documentata informazione riguardo:
 - c.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 31 luglio 2025;
 - c.2) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti in base ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2026;
 - c.3) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° agosto 2025 ed il 31 dicembre 2025, dei correttivi imposti dall'Autorità;
 - d) effettuare entro il 31 dicembre 2026, in applicazione della Misura 8.1.4, punto 6, del Modello, il recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° agosto 2025 ed il 31 dicembre 2025;
 - e) effettuare entro il 31 dicembre 2028 l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) in relazione al citato mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 31 luglio 2025;
4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. sono fatti salvi gli eventuali effetti economici che in relazione al periodo tariffario 2024-2028 potrebbero derivare dagli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 150/2024 del 7 novembre 2024;
6. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a S.A.V.E. S.p.A. e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 10 luglio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)